

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2020/455 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 2020

che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acque il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1838 ⁽¹⁾ del Consiglio stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico. Stabilisce i periodi di chiusura della pesca durante la riproduzione per i due stock di merluzzo bianco del Baltico. Garantire serie temporali ininterrotte di dati comparabili sugli stock ittici è un elemento essenziale per la valutazione scientifica di tali stock. È opportuno pertanto consentire, durante i rispettivi periodi di chiusura, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di indagine scientifica e nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1838.
- (2) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno chiarire che le restrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 6, di tale regolamento si applicano alla pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva.
- (3) Nella loro riunione annuale del luglio 2019, le parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) hanno deciso misure per la pesca di fondo e la limitazione dello sforzo di pesca nella zona dell'accordo SIOFA. Tali misure sono state attuate nel diritto dell'Unione dal regolamento (UE) 2020/123. In tale riunione annuale le parti del SIOFA hanno altresì raggiunto l'accordo su cinque zone protette temporanee in cui si applicano norme specifiche per i pescherecci al fine di proteggere gli ecosistemi bentonici. È opportuno tuttavia apportare ulteriori modifiche per garantire che le norme di attuazione rispecchino adeguatamente le decisioni adottate dalle parti del SIOFA.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

- (4) È opportuno modificare i limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con i più recenti pareri scientifici del CIEM, pubblicati il 27 febbraio 2019 e il 27 febbraio 2020.
- (5) Nella sua riunione annuale del novembre 2019, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha deciso nuovi obblighi di comunicazione per i tonnidi tropicali. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati sulle catture mensili per i grandi pescherecci con palangari (lunghezza fuori tutto pari e superiore a 20 metri) e per i pescherecci con reti a circuizione che pescano il tonno obeso (*thunnus obesus*) e il tonno albacora (*thunnus albacares*) nell'Oceano Atlantico. Quando le catture di tonno obeso raggiungono l'80% del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente i dati sulle catture per questi pescherecci.
- (6) Tali misure dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione modificando di conseguenza il totale ammissibile di catture (TAC) per il tonno obeso e il tonno albacora nell'Oceano Atlantico di cui al regolamento (UE) 2020/123.
- (7) I limiti di sforzo di pesca dei pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione ICCAT si basano sulle informazioni fornite nei piani di pesca, di capacità e di allevamento del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) che gli Stati membri comunicano alla Commissione. Tali limiti di sforzo di pesca sono comunicati mediante il piano dell'Unione approvato dall'ICCAT nel corso della riunione intersessione del gruppo di esperti 2 tenutasi il 5 e 6 marzo 2020. Dovrebbero essere fissati nell'ambito delle possibilità di pesca.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/123.
- (9) I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2019/1838 e (UE) 2020/123 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. È opportuno pertanto che anche le disposizioni relative ai limiti di cattura introdotte dal presente regolamento modificativo si applichino a decorrere da tale data. Questa applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.
- (10) Il Regno Unito è stato consultato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1838

L'allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) 2020/123

Il regolamento (UE) 2020/123 è modificato come segue:

a) all'articolo 10, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm. Tale paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.»

b) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 28 bis

Mobulidae

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori).

In deroga a quanto disposto nel primo comma, le Mobulidae catturate involontariamente durante attività di pesca artigianale (diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare con reti da circuizione, lenze e canne, reti da imbrotto, lenze a mano e lenze al traino, e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcate per essere destinate esclusivamente al consumo locale.

2. Tutti i pescherecci, diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza, rilasciano immediatamente vive e indenne, nella misura del possibile, le Mobulidae non appena queste sono individuate nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.»;

- c) l'articolo 30 è soppresso;
- d) Gli allegati IA, ID, IK e VI sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2020

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ

ALLEGATO I

L'allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è così modificato:

1. La nota in calce 2 della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 è sostituita dalla seguente:

«(2) Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1° maggio al 31 agosto.

In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (a eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.».

2. La nota in calce 2 della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 è sostituita dalla seguente:

«(2) È vietata la pesca di questo contingente nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1° febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 1° giugno al 31 luglio.

In deroga al primo comma, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tali attività si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, tale periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari (a eccezione dei palangari derivanti), lenze a mano e attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.».

ALLEGATO II

Gli allegati IA, ID, IK e VI del regolamento (UE) 2020/123 sono così modificati:

1. Nell'allegato IA la tabella relativa ai cicerelli e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse <i>Ammodytes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 ⁽¹⁾
Danimarca	215 863 ⁽²⁾	TAC analitico	
Regno Unito	4 719 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	329 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	7 926 ⁽²⁾		
Unione	228 837		
TAC	228 837		

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Fino al 2% del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9% del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione dei cicerelli seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito all'allegato III:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione dei cicerelli

	1r (SA-N/234_1R)	2r (SA-N/234_2R)	3r (SA-N/234_3R)	4 (SAN/234_4)	5r (SA-N/234_5R)	6 (SAN/234_6)	7r (SAN/234_7-R)
Danimarca	107 525	59 106	11 702	37 365	0	165	0
Regno Unito	2 350	1 292	256	817	0	4	0
Germania	164	90	18	57	0	0	0
Svezia	3 948	2 170	430	1 372	0	6	0
Unione	113 987	62 658	12 406	39 611	0	175	0
Totale	113 987	62 658	12 406	39 611	0	175	0»

2. L'allegato ID è così modificato:

a) la tabella riguardante il tonno obeso nell'Oceano Atlantico è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	8 055,73 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC analitico	
Francia	4 428,60 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	3 058,33 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

«Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
----------	--------------------------------------	-------	----------------------------------

Unione 15 542,66 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

TAC 62 500 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Le catture di tonno obeso praticate da pescherecci con reti a circuizione (BET/* ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/* ATLLL) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ A partire dal giugno 2020, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture per queste navi.»

b) La tabella riguardante il tonno albacora nell'Oceano Atlantico è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Oceano Atlantico (YFT/ATLANT)
----------	--	-------	----------------------------------

TAC 110 000 ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

⁽¹⁾ Le catture di tonno albacora praticate da pescherecci con reti a circuizione (YFT/* ATLPS) e pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/* ATLLL) sono comunicate separatamente.»

3. Nell'allegato IK è aggiunta la parte seguente:

«Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32° 00'	57° 00'
2	32° 50'	57° 00'
3	32° 50'	58° 00'
4	32° 00'	58° 00'

Coral

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41° 00'	42° 00'
2	41° 40'	42° 00'
3	41° 40'	44° 00'
4	41° 00'	44° 00'

Fools Flat

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31° 30'	94° 40'
2	31° 40'	94° 40'
3	31° 40'	95° 00'
4	31° 30'	95° 00'

Middle of What

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37° 54'	50° 23'
2	37° 56.5'	50° 23'
3	37° 56.5'	50° 27'
4	37° 54'	50° 27'

Walter's Shoal

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33° 00'	43° 10'
2	33° 20'	43° 10'
3	33° 20'	44° 10'
4	33° 00'	44° 10'»

4. L'allegato VI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT¹

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	55
Unione	115

1 I numeri ai punti 1, 2 e 3 possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	364
Francia	140 ⁽¹⁾
Italia	30
Cipro	20 ⁽¹⁾
Malta	54 ⁽¹⁾
Portogallo	76 ⁽²⁾
Unione	684

⁽¹⁾ Questo numero può essere aumentato se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 2 o 4 della sezione 4, tabella A.

⁽²⁾ Comunicato nel piano di capacità nazionale nell'ambito del contingente settoriale.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	18
Italia	12
Unione	28

4. Numero massimo dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

	Numero di pescherecci ⁽¹⁾							
	Cipro ⁽²⁾	Grecia ⁽³⁾	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽⁴⁾	Portogallo
Pescherecci con reti da circuizione	1	0	18	21	22	6	2	0
Pescherecci con palangari	27 ⁽⁵⁾	0	0	40	23	48	62	0
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	8	68	0	76 ⁽⁶⁾
Lenze a mano	0	0	12	0	47 ⁽⁷⁾	1	0	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0	0
Pescherecci di stazza ridotta	0	32	0	0	140	620	52	0
Altri pescherecci artigianali ⁽⁸⁾	0	61	0	0	0	0	0	0

⁽¹⁾ I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

⁽²⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

⁽³⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

⁽⁴⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁽⁵⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

⁽⁶⁾ Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

⁽⁷⁾ Pescherecci per lenze che operano nell'Oceano Atlantico.

⁽⁸⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

Stato membro	Numero di tonnare ⁽¹⁾
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	2

⁽¹⁾ Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Spagna	10	11 852
Italia	13	12 600
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	6	12 300

Tabella B ⁽¹⁾

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)	
Spagna	6 300
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 786
Portogallo	350

⁽¹⁾ La capacità di allevamento di 500 tonnellate del Portogallo è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.

7. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri e il Regno Unito del numero massimo di pescherecci battenti bandiera o di uno Stato membro o del Regno Unito autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stati membri e Regno Unito	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione	Numero massimo di pescherecci con palangari
Spagna	23	190
Francia	11	
Portogallo		79
Unione	34	269»